



POLITECNICO DI BARI

**REGOLAMENTO ELETTORALE RELATIVO ALLE NORME CHE
DISCIPLINANO LE ELEZIONI STUDENTESCHE**

Decreto di emanazione	D.R. 192 del 25 maggio 2012
------------------------------	------------------------------------



POLITECNICO DI BARI

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 09 maggio 1989, n. 168;
- VISTA** la Legge 07 agosto 1990, n. 245;
- VISTA** la Legge 19 novembre 1990, n. 341;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO** il D.M. 03 novembre 1999, n. 509;
- VISTA** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
- VISTO** lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. n. 128 del 19.04.2012, in particolar modo l'art. 8;
- CONSIDERATA** la necessità di procedere all'aggiornamento del Regolamento Elettorale, anche per la parte relativa alle norme che disciplinano le elezioni studentesche, in applicazione di quanto disposto dal nuovo Statuto, adottato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTA** la bozza relativa al Regolamento Elettorale, inerente alle elezioni studentesche, proposta ed approvata dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 9 maggio 2012;
- VISTA** la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 22 maggio 2012;
- VISTO** il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio 2012;

DECRETA

E' emanato il Regolamento Elettorale relativo alle norme che disciplinano le elezioni studentesche, così come approvato dal Senato Accademico di questo Politecnico.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del presente decreto.

Bari, 25 maggio 2012

f.to Prof. Ing. Nicola Costantino

REGOLAMENTO ELETTORALE RELATIVO ALLE NORME CHE DISCIPLINANO LE ELEZIONI STUDENTESCHE

ART. 1

1. Le elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Amministrazione del Politecnico, nel Consiglio di Amministrazione dell'A.D.I.S.U., nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli di Scuola e nei Consigli dei Centri interdipartimentali ove costituiti, nel Consiglio degli Studenti e nel Comitato per gli indirizzi di Gestione degli Impianti Sportivi sono indette con decreto del Rettore da emanare almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni, da pubblicare nell'albo pretorio del Politecnico

2. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico si svolgono durante la prima seduta del Consiglio degli Studenti, ovvero quando sia necessario integrare la rappresentanza studentesca in seno al Senato Accademico, tra i componenti del Consiglio stesso e con le seguenti modalità:

a) il Consigliere Anziano, o il Presidente in carica, indice la seduta del Consiglio con avviso di convocazione inviato almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza invitando i consiglieri a comunicare, entro le 12.00 del quinto giorno lavorativo antecedente la data fissata per la seduta del Consiglio, le candidature per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico. L'elettorato attivo e passivo spetta ai componenti del Consiglio degli Studenti;

b) il Presidente del Consiglio degli Studenti, durante la prima seduta, dà inizio alle procedure di voto chiamando ciascun Consigliere ad esprimere la propria unica preferenza fra i candidati;

c) la votazione è valida se hanno espresso il proprio voto almeno la metà più uno degli aventi diritto;

d) risultano eletti i quattro candidati che abbiano conseguito il maggior numero di preferenze; qualora più candidati alla attribuzione di seggi utili abbiano ottenuto lo stesso numero di preferenze, si procede ad ulteriore votazione solo tra questi;

e) qualora pervenga almeno una candidatura da parte dei Rappresentanti dei Dottorandi, ad essi verrà riservata l'elezione di un rappresentante in seno al Senato Accademico e pertanto gli elettorati attivi e passivi saranno divisi. In particolare, il Rappresentante dei Dottorandi in seno al Senato Accademico verrà eletto da e tra i Rappresentanti dei dottorandi eletti in Consiglio degli Studenti seguendo la medesima procedura prevista per l'elezione degli altri Rappresentanti degli Studenti in seno al Senato Accademico;

f) qualora uno o più Senatori eletti dal Consiglio decadano dalla propria funzione, il Presidente del Consiglio convoca una nuova seduta per l'elezione dei Rappresentanti degli Studenti in seno al Senato Accademico con le stesse modalità previste nei punti precedenti;

g) i Senatori eletti, restano in carica fino alla elezione dei nuovi rappresentanti in Senato.

3. L'elezione delle rappresentanze studentesche in seno al Nucleo di valutazione e al Comitato Unico di Garanzia è disciplinata dal Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti.

ART. 2

1. Hanno diritto al voto tutti gli studenti che, entro la data di svolgimento delle votazioni, risultino regolarmente iscritti, anche con riserva, in corso e fuori corso, per l'anno accademico in cui si svolgono le elezioni presso il Politecnico di Bari.

2. La qualità di elettore risulta dalla inclusione negli elenchi dei votanti predisposti dalla Direzione dell'Amministrazione Centrale competente per merito.

3. Le liste degli elettori sono depositate, entro il trentesimo giorno dalla data delle elezioni, presso l'apposito Ufficio Elettorale e presso le Strutture didattiche competenti per essere consultate da chiunque ne abbia diritto. Gli eventuali errori od omissioni vanno tempestivamente segnalati all'Ufficio Elettorale al fine di consentire l'aggiornamento delle liste elettorali.

4. Nel giorno di svolgimento delle votazioni lo studente che, pur avendo diritto al voto, non risulti incluso negli elenchi dei votanti ma abbia perfezionato l'iscrizione per l'anno accademico in corso, può esercitare il diritto di voto, previa esibizione di una certificazione di iscrizione rilasciata dall'Ufficio di Segreteria. Tale certificazione potrà essere richiesta o personalmente dallo Studente o dal Presidente del Seggio, e potrà pervenire eccezionalmente mezzo fax. La certificazione deve essere ritirata dal Presidente del seggio elettorale, il quale provvederà ad iscrivere, in calce all'elenco dei votanti, il nominativo dell'elettore.

ART. 3

1. Sulla base degli elenchi dei votanti, il Rettore, con apposito decreto, indica il numero complessivo degli studenti che risultano regolarmente iscritti ad ogni Corso di Studio e ai Corsi di Dottorato di Ricerca e quello complessivo degli studenti iscritti al Politecnico nell'anno accademico in corso ed il relativo numero degli eligendi.

2. Il numero degli eligendi - qualora le inclusioni, di cui al precedente art 2 comma II e III del presente regolamento, ne dovessero provocare la variazione - potrà essere rideterminato sino al momento della proclamazione degli eletti.

3. Il numero massimo dei candidati presenti nella lista per le votazioni di ciascun organo è aumentata di una unità rispetto al numero degli eligendi.

ART. 4

Godono dell'elettorato passivo:

a) nel Consiglio di Amministrazione dell'A.D.I.S.U. tutti coloro che risultano regolarmente iscritti nell'anno accademico in corso. Il numero degli eligendi, così come previsto dalla L.R. 27 giugno 2007 n. 18, è costituito da:

- Un rappresentante per la sede centrale del Politecnico;
- Un rappresentante per ogni sede amministrativa di corsi di studio erogati in un capoluogo di provincia differente da quello in cui è stabilita la sede legale.

b) nel Consiglio degli Studenti gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo Unico e Dottorato di ricerca dell'Ateneo al momento della presentazione delle liste.

ART. 5

Non godono dell'elettorato passivo:

- a) coloro che abbiano con il Politecnico o con la Regione Puglia a seconda delle rappresentanze da eleggere, contratti in corso o liti pendenti;
- b) per i Consigli di Dipartimento e per i Consigli di Scuola, ove queste ultime siano costituite, coloro che fanno parte di diritto di un altro Consiglio di Dipartimento o di un altro Consiglio di Scuola.
- c) per il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione coloro che fanno parte del Consiglio di Amministrazione dell'A.D.I.S.U.

ART. 6

1. La presentazione delle liste dei candidati avviene mediante il loro deposito presso l'Ufficio Elettorale entro e non oltre il quarantesimo giorno e non prima del cinquantesimo precedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto. L'Ufficio Elettorale contrassegnerà le liste con un numero ordinale progressivo riflettente l'ordine di presentazione. Tale presentazione è effettuata da un elettore, firmatario della lista stessa, che è considerato il presentatore ufficiale. L'Ufficio rilascerà apposita ricevuta indicando la data, l'ora ed il numero ordinale progressivo assegnato alla lista.
2. La presentazione delle liste, relativa ad organi collegiali con sede diversa da Bari, si intenderà validamente effettuata ove la stessa sia trasmessa all'Ufficio Elettorale da un funzionario della sede interessata a mezzo fax in dotazione e ricevuta dall'Ufficio Elettorale su un fax in dotazione.
3. Entro le ore d'ufficio comprese nelle 24 ore successive, il presentatore ufficiale dovrà comunque consegnare all'Ufficio Elettorale, a pena di esclusione dalle elezioni della lista interessata gli originali della documentazione trasmessa via fax.
4. Ciascuna lista elettorale deve essere contrassegnata da un'unica denominazione, da un presentatore, da un motto o da un simbolo (cm 2 x 2) comunque atti alla sua identificazione e deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad uno e comunque non superiore a quello degli eligendi maggiorato di uno.
5. Qualora la denominazione o sigla di una lista sia confondibile con quella di una lista presentata in precedenza ovvero appaia scorretta o sconveniente, la Commissione Elettorale Centrale, di cui all'art.11, invita il presentatore ufficiale a modificarla entro tre giorni sotto pena di esclusione della lista dalle elezioni.
6. Entro lo stesso termine, e alle stesse condizioni, il presentatore ufficiale della lista deve provvedere ad eliminare ogni altra irregolarità segnalata dalla Commissione Elettorale Centrale per la quale questa rivolga formale invito di regolarizzazione.
7. Il computo dei tre giorni per modifiche o correzioni di irregolarità, fissato nel precedente comma, parte dalla data di notifica - mediante affissione all'albo pretorio - del rilievo della Commissione Elettorale Centrale per il tramite dell'Ufficio Elettorale.
8. Il presentatore ufficiale deve ottemperare a quanto richiesto entro tre giorni presentando nota scritta alla Commissione Elettorale Centrale per il tramite dell'Ufficio Elettorale.
9. I candidati sono elencati con indicazione del cognome, del nome, del Corso di Studio cui sono, iscritti e del numero di matricola, e sono contrassegnati, a cura del presentatore della lista, con numeri arabi progressivi per determinare la precedenza nel caso di parità di voti.

10. L'accettazione della candidatura, da parte di ciascun candidato in lista deve risultare da apposita dichiarazione con firma autenticata, come previsto dal successivo art. 8.

11. Ogni candidato può essere incluso in una sola lista, a prescindere dall'organo. In caso contrario il nominativo ripetuto verrà depennato da tutte le liste. I candidati non possono essere rappresentanti di lista.

12. Il candidato non può presentare e/o sottoscrivere la lista per cui è candidato.

ART. 7

1. Le liste dei candidati per il Consiglio di Amministrazione del Politecnico, per il Consiglio di Amministrazione dell'A.D.I.S.U. e del Comitato per gli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, debbono essere corredate dalle firme di almeno 40 e non più di 60 studenti aventi diritto al voto, per i Consigli di Scuola, ove queste ultime siano costituite, le liste devono essere corredate dalle firme di almeno 15 e non più di 30 studenti iscritti alla rispettiva Scuola per le Scuole con un numero di iscritti inferiore o pari a 1000. Il numero minimo e massimo di firme è incrementato di 10 per ogni ulteriori 1000 iscritti.

2. Per i Consigli di Dipartimento le candidature devono essere corredate dalle firme di almeno 5 e non più di 10, di almeno 10 e non più di 20, di almeno 25 e non più di 40, di almeno 30 e non più di 55 studenti iscritti al Corso di Studio a seconda che il numero di iscritti sia, rispettivamente, minore di 150, compreso tra 150 e 500, compreso tra 501 e 1000, maggiore di 1000.

3. Per il Consiglio degli Studenti le candidature o le liste devono essere corredate dalle firme di almeno 10 e non più di 30 aventi diritto al voto.

4. La presentazione di liste corredate da un numero di firme inferiore al minimo o superiore al massimo determina l'esclusione della lista dalla votazione per la quale si è verificata la irregolarità.

5. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista per lo stesso organismo o figurare come presentatore ufficiale per più liste. In caso contrario le firme ripetute saranno depennate da tutte liste.

ART. 8

1. Per ciascun Consiglio di Dipartimento, il totale dei rappresentanti da eleggere è pari al 20% dei docenti afferenti al Dipartimento arrotondato per eccesso.

Il numero degli eligendi è da ripartire proporzionalmente al numero di iscritti per ciascun corso di studio erogato dal Dipartimento, garantendo la presenza di almeno un rappresentante per ciascun corso di studio.

2. E' garantita una rappresentanza degli studenti per ciascun corso di studio sia nella sede amministrativa del c.d.s., sia in ogni sede in cui si eroga didattica situata in un capoluogo di provincia differente da quello in cui è stata stabilita la sede amministrativa.

Tali elettorati così suddivisi prenderanno il nome di elettorati dipartimentali.

Nel caso in cui nella sede decentrata venga erogato un curriculum e tutti i corsi ad esso didatticamente omogenei abbiano concluso il proprio ciclo didattico si procederà a verificare che l'elettorato individuato sia superiore od uguale alle 75 unità per i corsi di laurea triennali o alle 40 unità per i corsi di laurea magistrale. Ove la verifica risulti positiva gli elettorati rimarranno disgiunti ed autonomi. Qualora la verifica risulti negativa si procederà ad un ulteriore accorpamento. Ai fini del calcolo del numero di eligendi in Consiglio Degli Studenti si utilizza la divisione degli elettorati attivi e passivi esposta nel presente articolo, differenziandoli per corso e sede.

In particolare il numero degli eligendi, è costituito da:

- Almeno un rappresentante per la sede amministrativa per ogni corso di studio;

- Almeno un rappresentante per ogni sede di erogazione didattica situata in un capoluogo di provincia differente da quello in cui è stata stabilita la sede amministrativa per ogni corso di studio. Al fine di garantire tale rappresentanza gli elettorati attivi e passivi dovranno essere divisi per ciascun corso e per ciascuna sede.

3. L'attribuzione degli eligendi per ciascun elettorato dipartimentale avviene con il seguente criterio:

a) il numero complessivo di eligendi viene ridotto di una unità per ogni rappresentanza minima garantita come previsto dal comma precedente.

b) per ogni elettorato dipartimentale è determinata la cifra costituita dal numero di iscritti che fanno riferimento a tale elettorato;

c) la cifra di ogni elettorato dipartimentale è divisa successivamente per uno, per due, . . . fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti eleggibili;

d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo, poi, tra essi, quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quoziente è scelto quello cui corrisponde il minor numero di iscritti per elettorato dipartimentale;

e) gli eligendi sono assegnati agli elettorati dipartimentali in corrispondenza dei quozienti scelti, come indicato nella lettera precedente;

ART. 9

1. Le firme di presentazione vanno apposte in calce a ciascuna lista in presenza di notaio o segretario comunale o funzionario designato dall'Amministrazione, che si accerta dell'identità dei firmatari e ne dà certificazione o nelle forme previste, dalla normativa vigente, per l'autocertificazione. Esse dovranno essere apposte su apposito modulo che contengono, in ciascun foglio, la denominazione il motto o simbolo della lista.

2. Le firme richieste dal presente articolo devono indicare chiaramente il nome ed il cognome del candidato, il luogo e la data di nascita, il Corso di Studio di appartenenza ed il numero di matricola universitario.

3. Candidature e presentazioni irregolari o non comprensibili nei dati di cui al comma precedente sono nulle. In ogni caso se il numero dei presentatori è inferiore al minimo o superiore al massimo richiesto, la lista è annullata relativamente alle elezioni del solo organismo per il quale si verifica la irregolarità nel numero di firme prescritte. L'osservanza delle suesposte modalità di raccolta delle firme, la regolarità della posizione universitaria dei firmatari e la condizione che non siano state firmate dalla stessa persona più liste per il medesimo Organo accademico sono verificate dall'Ufficio Elettorale cui possono aggiungersi massimo due rappresentanti per ciascuna lista qualora i rispettivi presentatori ne facciano richiesta contestualmente alla presentazione della lista indicandone i nominativi ed il recapito.

4. Le liste dei candidati riscontrate regolari sono rese pubbliche dal Rettore, almeno dieci giorni prima della data delle votazioni, mediante manifesti nei quali esse appaiano elencate secondo l'ordine di presentazione.

ART. 10

Contestualmente alla presentazione di ciascuna lista debbono essere designati i rappresentanti nei seggi elettorali di cui all'art 13, nella Commissione Elettorale Centrale di cui all'art 12, nella Commissione Elettorale Organizzativa di cui all'art 11 con l'indicazione, per ciascun interessato,

del luogo e data di nascita, del Corso di Studio di appartenenza, del numero di matricola universitari e del recapito.

ART. 11

1. E' costituita presso il Politecnico la Commissione Elettorale Organizzativa composta da rappresentante designato dal Senato Accademico con funzioni di Presidente, da un rappresentante di ciascun dipartimento e da un rappresentante per ogni lista.

2. Tale Commissione ha il compito di stabilire concretamente le modalità di svolgimento della propaganda elettorale, l'assegnazione degli spazi per la propaganda stessa e l'uso delle aule per l'assemblea.

3. Essa ha, inoltre, il compito di risolvere durante lo svolgimento delle operazioni elettorali, ogni questione riguardante l'ordine pubblico al di fuori dei seggi elettorali e nell'ambito del Politecnico. Le modalità della vigilanza notturna nelle ore di chiusura dei seggi saranno stabilite dall'Amministrazione del Politecnico.

ART. 12

1. E' costituita presso gli Uffici Amministrativi del Politecnico la Commissione Elettorale Centrale composta da:

- a) tre docenti designati dal Senato Accademico, Le funzioni di Presidente saranno ricoperte dal docente più anziano nel ruolo;
- b) Il Direttore Generale o un suo delegato;
- c) tre funzionari amministrativi;
- d) un rappresentante per ciascuna lista.

2. La Commissione ha il compito di elaborare i dati elettorali pervenuti da tutti i seggi e dichiara gli eletti dando immediata comunicazione dei risultati definitivi al Rettore.

3. La Commissione ha altresì il compito di decidere sugli eventuali ricorsi o eccezioni relativi a tutte le operazioni dalla data del decreto di indizione delle elezioni alla dichiarazione dei risultati. Fino alla costituzione con l'integrazione dei rappresentanti di lista, essa opera nella composizione parziale cui alle lettere a), b), c).

4. I ricorsi o le eccezioni, di cui al precedente comma, vanno notificati alla Commissione, per il tramite dell'Ufficio Elettorale, entro le ore di ufficio comprese nelle 48 ore successive all'adozione del provvedimento che si intende impugnare.

5. Avverso le decisioni della Commissione concernenti tutte le operazioni che precedono la proclamazione, può essere proposto ricorso al Senato Accademico entro le ore di ufficio comprese nelle 48 ore dall'adozione delle stesse.

6. Il Senato Accademico decide in merito entro le successive 48 ore, dopo aver preso in esame, ove lo ritenga opportuno i pareri per iscritto di tutte le liste concorrenti.

ART. 13

1. I seggi elettorali sono istituiti presso ciascuna sede e saranno ubicati in idonei locali a ciò destinati dalla Commissione di cui all'art. 11.

Ciascun Seggio è composto da:

- a) Un Presidente scelto tra i docenti o tra il personale tecnico-amministrativo del Politecnico;
- b) un Vice Presidente scelto tra i docenti o tra il personale tecnico-amministrativo del Politecnico;

c) due scrutatori scelti tra gli impiegati del Politecnico di cui uno con funzioni di Segretario su designazione del Presidente del Seggio.

2. Nel decreto rettorale di composizione del seggio sono indicati, inoltre due componenti supplenti di cui un docente ed una unità di personale Tecnico Amministrativo.

3. E' altresì ammesso ad assistere ai lavori del seggio un rappresentante per ciascuna lista.

4. In caso di temporanea assenza del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

5. Il seggio opera validamente sempre che in esso siano presenti almeno tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice Presidente.

ART. 14

1. Alle ore 16,00 del giorno precedente a quello fissato per l'inizio delle votazioni, il Presidente e i componenti si riuniscono per la costituzione del seggio.

2. Il Presidente ha l'obbligo di ricevere in consegna, nei locali dell'Ufficio del seggio, da persona incaricata dall'Amministrazione, il materiale elettorale necessario all'esercizio del diritto di voto (schede, registri elenchi dei votanti, materiale di cancelleria etc.).

3. E' compito specifico del Presidente del seggio di controllare l'agibilità del locale ove avvengono le votazioni e la presenza in esso delle cabine e degli apprestamenti necessari ad assicurare e garantire la segretezza e la libertà di voto.

4. Il Presidente successivamente sigla o fa siglare da un componente del seggio tutte le schede elettorali necessarie per le votazioni e fa apporre su ciascuna di esse il timbro del seggio.

ART. 15

1. Nella sala del seggio possono accedere durante la votazione solo gli iscritti nella lista del seggio medesimo.

2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

3. L'espressione del voto è libera e segreta.

4. Il Presidente è incaricato di sovrintendere al buon andamento delle operazioni e alla loro regolarità.

ART. 16

1. I seggi elettorali restano aperti ininterrottamente dalle ore 9,00 alle ore 20,00 del primo giorno di votazione e dalle ore 9 alle ore 14 del secondo giorno.

2. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali, gli elettori ancora presenti in sala possono esercitare il loro diritto di voto. Nelle ore di chiusura dei seggi tutto il materiale è conservato in plichi sigillati e controfirmati dal Presidente e dai componenti del seggio. Le urne, le porte e le finestre della sala vengono sigillate.

3. La vigilanza diurna dei seggi è curata dal personale universitario e/o da unità della vigilanza dei metronotte secondo le modalità stabilite dalla Commissione di cui all'art. 11.

ART. 17

Le operazioni di voto si svolgono mediante:

- a) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nella lista dei votanti;
- b) la consegna, da parte dell'elettore, della propria tessera universitaria o di altro documento valido di riconoscimento (passaporto, carta di identità, tessera postale, tessera ferroviaria, patente automobilistica e porto d'armi) al Presidente o ad uno dei componenti del seggio, ai fini dell'accertamento della sua identità personale. E' esclusa ogni altra forma di riconoscimento;
- c) l'apposizione da parte dell'elettore della propria firma leggibile nell'apposito spazio predisposto sulla lista degli aventi diritto al voto;
- d) la consegna all'elettore, da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio, delle schede elettorali, in precedenza siglate dallo stesso Presidente o da un componente del seggio;
- e) l'entrata dell'elettore nell'apposita cabina e l'indicazione sulla scheda, da parte dello stesso, della lista prescelta e delle preferenze;
- f) la successiva chiusura della scheda, la riconsegna della medesima al Presidente o ad uno dei componenti del seggio, che la introdurrà nella corrispondente urna sigillata;
- g) l'annotazione dell'avvenuta votazione, con la firma di uno degli scrutatori sull'apposita colonna degli elenchi dei votanti;
- h) gli elettori portatori di handicap o temporaneamente impossibilitato per motivi di salute possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore del seggio liberamente scelto; l'impedimento quando non sia evidente deve essere dimostrato con certificato medico rilasciato dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto; nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Il Presidente ne prenderà nota nel verbale alla voce "votazione di elettori portatori di handicap".

ART. 18

1. Le schede riportano elencate, secondo l'ordine di presentazione di cui all'art 6 il motto, la denominazione o il simbolo delle liste, compreso comunque in un rettangolo di dimensioni uguali per ciascuna lista.

2. Il voto dell'elettore deve essere espresso in modo non equivoco con l'indicazione di un segno nello spazio contenente detto motto, denominazione o simbolo.

3. Per esprimere i voti di preferenza è sufficiente che l'elettore indichi nell'apposito spazio della scheda il solo cognome o il soprannome se indicato nella candidatura, e/o il numero d'ordine relativo al nominativo del candidato o dei candidati della lista prescelta. Ove più candidati della stessa lista: abbiano lo stesso cognome, l'elettore indicherà anche il nome di battesimo o l'eventuale soprannome. In mancanza di tali indicazioni il voto di preferenza è considerato nullo.

4. L'elettore può esprimere:

- a) un voto di preferenza per il Consiglio di Amministrazione del Politecnico, il Consiglio degli Studenti, il Consiglio di Amministrazione dell'A.D.I.S.U., il Comitato di gestione per gli impianti sportivi ed i Consigli di Scuola, ove queste ultime siano costituite, avente fino a 1.000 iscritti nonché per i Consigli di Dipartimento qualunque sia il numero degli iscritti;
- b) due voti di preferenza per i Consigli di Scuola, ove queste ultime siano costituite, con un numero di iscritti superiore a 1.000 e fino a 5.000 iscritti;
- c) tre voti di preferenza per i Consigli di Scuola, ove queste ultime siano costituite, con più di 5.000 iscritti.

ART. 19

1. Sono nulle le schede:

- a) che non siano quelle consegnate dal componente del seggio o non risultino timbrate e firmate da un componente del seggio;
- b) che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

c) che contengano voti espressi in modo equivoco oppure a favore di più liste o di più nomi non compresi in alcuna delle liste presentate.

2. Sono valide, come voti di lista e come voti di preferenza, quelle schede che contengono l'indicazione delle preferenze, in misura non superiore al numero previsto, per i candidati della stessa lista. Nelle schede che contengono voti di preferenza per i candidati della stessa lista eccedenti il numero massimo previsto, è comunque valido il voto di lista e sono nulli i voti di preferenza indicati per i nominativi che, nell'ordine di indicazione dell'elettore, seguono il nominativo che contrassegna il numero massimo previsto.

3. Qualora nella votazione per la rappresentanza in un Organismo del Politecnico venga espressa una preferenza per un candidato, esistente nelle liste elettorali per quell'Organismo, ma per un lista di cui egli non fa parte, prevale la chiara intenzione di voto al candidato che comporta, anche, il voto alla lista di appartenenza del candidato.

ART. 20

1. Le operazioni di scrutinio effettuate dagli stessi componenti del seggio, hanno inizio successivamente alla chiusura delle votazioni e, comunque, non prima delle ore 14 e proseguono fino alle ore 20 o comunque fino alla conclusione delle operazioni in corso per l'organo che si sta scrutinando. Le operazioni di scrutinio riprenderanno nella giornata successiva.

Le schede vengono scrutinate nel seguente ordine:

- a) Consiglio di Amministrazione del Politecnico;
- b) Consiglio di Amministrazione dell'A.D.I.S.U.;
- c) Consiglio degli Studenti;
- d) Consiglio di Dipartimento
- e) Consiglio di Scuola, ove queste ultime siano costituite.
- f) Comitato per gli indirizzi di gestione degli impianti sportivi.

2. In caso di contestazione di un voto, il Presidente, sentiti gli scrutatori ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione; il rappresentante di lista opponente formula il suo rilievo nell'apposito spazio del verbale di seggio. La Commissione Elettorale Centrale decide in merito.

ART. 21

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, ogni Presidente di seggio comunica i risultati alla Commissione Elettorale Centrale che li elabora ai sensi dell'Art 23 e, dopo averne controllato la regolarità e la validità, dichiara gli eletti e ne dà comunicazione al Rettore.

2. Ciascuna elezione è valida anche quando la percentuale dei votanti sia inferiore al quorum fissato dal Decreto di cui al comma I° dell'art. 3 del presente regolamento. In tal caso il numero dei rappresentanti è ridotto proporzionalmente con l'osservanza di quanto disposto dalla Legge del 14.10.1974 n 525, in ordine al minimo previsto per il Consiglio di Amministrazione del Politecnico ed i Consigli di Scuola; invece, per ciascun Corso di Studio appartenente ad un Dipartimento restano comunque garantite le rappresentanze previste dal seguente regolamento.

Nel Consiglio di Amministrazione dell'A.D.I.S.U. tutti rappresentati qualunque sia il quorum dei votanti. Giusta L.R. 12/88.

3. Il numero complessivo dei votanti dovrà risultare dalla somma dei voti di lista validi delle schede nulle e di quelle bianche.

4. Il Rettore nomina gli eletti con proprio decreto assicurando allo stesso la normale pubblicità mediante la pubblicazione sull'albo pretorio.

ART. 22

1. I rappresentanti delle liste dei candidati possono presentare ricorso, consegnandolo presso la Direzione Generale avverso i risultati delle elezioni entro cinque giorni lavorativi dalla data del decreto di cui al precedente articolo pena l'inammissibilità dello stesso. Il Senato Accademico decide in merito entro dieci giorni, dopo aver preso in esame, ove lo ritenga opportuno, i pareri per iscritto di tutte le liste concorrenti.

ART. 23

L'attribuzione delle rappresentanze per ciascuna elezione avviene con il seguente criterio:

- a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
- b) per ogni lista è determinata, altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti di preferenza validi attribuiti a ciascun candidato della lista;
- c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, . . . fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo, poi, tra essi, quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quoziente è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
- e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza dei quozienti scelti, come indicato nella lettera precedente;
- f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di numero di preferenza, la dichiarazione dell'eletto sarà effettuata secondo l'ordine progressivo di indicazione nella lista di appartenenza.

ART. 24

1. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e, comunque, fino alla dichiarazione degli eletti nella tornata elettorale successiva.

2. Gli eletti che decadano dalla carica per qualsiasi causa vengono sostituiti dai primi dei non eletti delle rispettive liste.

3. Potranno rimanere in carica gli eletti che dovessero conseguire la laurea (triennale) e che si impegnino, con apposita dichiarazione scritta, ad immatricolarsi ad un Corso di Studio, di livello immediatamente superiore, del Politecnico di Bari. La dichiarazione dovrà essere consegnata al Rettore, pena la decadenza, entro una settimana dalla data di laurea e dovrà assicurare l'intento dell'immatricolazione entro l'inizio dell'Anno Accademico successivo e comunque non oltre sei mesi dalla data del conseguimento della laurea. Potranno, sempre e automaticamente, mantenere la carica gli studenti che transitino dalla laurea (triennale) a quella di livello superiore sciogliendo in tempo utile la riserva all'immatricolazione e quelli laureatisi in un periodo in cui sia possibile l'immatricolazione al corso successivo.

4. In caso di esaurimento delle liste, si procede alle elezioni suppletive (art. 2 L. 24. 12. 1976 n 888).

ART. 25

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia allo Statuto, ai regolamenti di Ateneo e alle norme in vigore per le elezioni dei consigli comunali di cui al T.U. 16.5.1960, n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.